

CIRCOLARE INFORMATIVA 50/20

Milano, 22 giugno 2020

OGGETTO: Precisioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi - Garanzie Covid-19 - Accordi "a saldo e stralcio"

Si informa che la Banca d'Italia ha pubblicato la Comunicazione di pari oggetto. Il documento, allegato per pronto riferimento, è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/comunicazione-19-giugno-2020.pdf>

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	GENERAL FINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Andrea BUONAROTA
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	IFITALIA	Gianluca LAURIA
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	INTESA SANPAOLO	Stefano FIRPO
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	SACE FCT	Paolo ALFIERI
CREDIMI	DIREZIONE GENERALE Luca BOTTONE Ezio CARLA'	SERFACTORING	Stefano LEOFREDDI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	SG FACTORING	Carlo MESCIERI
CREVAL PIU'FACTOR	Stefano ZUCCHERATO	UBI FACTOR	Sergio PASSONI
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
EXPRIVIA	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GBM BANCA	DIREZIONE GENERALE		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Fabio GIORDANO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
ARCARES	Willy BURKHARDT	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
FS2A	Francesco SACCHI		
GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale		
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA		
LEXANT STUDIO LEGALE	Andrea ARNALDI		
SCIUME' - Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUME'		
SEFIN	Claudia NEGRI		

Comunicazione del 19 giugno 2020 - Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi - Garanzie Covid-19 - Accordi "a saldo e stralcio"

Con la presente comunicazione si precisano:

- i casi in cui le garanzie erogate alla clientela per fronteggiare le conseguenze economiche dell'epidemia da Covid-19 non devono essere segnalate alla Centrale dei rischi;
- i criteri da seguire per le segnalazioni alla Centrale dei rischi degli accordi transattivi "a saldo e stralcio" con la clientela.

1. Garanzie Covid-19

Sono recentemente pervenuti alcuni quesiti volti a chiarire se ricorrano i presupposti per la segnalazione alla Centrale dei rischi delle garanzie rilasciate dallo Stato, da altra Pubblica Amministrazione o concesse a valere su fondi pubblici nell'ambito delle misure connesse all'emergenza Covid-19 o se, invece, queste non debbano essere segnalate in quanto rilasciate *ex lege*.

Al riguardo si precisa che non devono essere segnalate in CR, nella categoria *garanzie ricevute*, le garanzie

- pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi;
- rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati presupposti.

A titolo esemplificativo, non devono essere segnalate tra le *garanzie ricevute* le garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (istituito con legge 23.12.1996, n. 662) ai sensi del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 e successive modifiche e dalla Sezione Speciale del medesimo Fondo ai sensi dell'art. 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche.

2. Accordi transattivi "a saldo e stralcio"

Negli ultimi mesi sono pervenuti presso questo Istituto diversi quesiti da parte di clienti segnalati a sofferenza che hanno raggiunto accordi transattivi liberatori (c.d. accordi "a saldo e stralcio") con gli intermediari. I clienti si dolgono: (i) della mancata concessione di nuovo credito pur avendo estinto la propria pregressa posizione a sofferenza; (ii) del fatto di non essere stati informati preventivamente delle conseguenze di tali accordi sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi.

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità segnaletiche alle quali gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi vorranno attenersi.

a) **Se l'accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un'unica soluzione**, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l'intermediario segnala il cliente nella categoria "*sofferenze - crediti passati a perdita*" per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le "*sofferenze*".

A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta.

b) **Se l'accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace**, la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale.

In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l'accordo, l'intermediario segnala il cliente nella categoria "*sofferenze - crediti passati a perdita*" per l'importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le "*sofferenze*".

Nelle date contabili successive, l'intermediario segnala nella categoria "*sofferenze*" la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell'ultima rata concordata¹.

c) Se l'accordo è efficace con il pagamento dell'ultima rata², l'intermediario segnala il cliente nella categoria "*sofferenze*" per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria "*sofferenze-crediti passati a perdita*" - per il valore dell'importo non riscosso - è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l'ultima rata e il credito è estinto.

Si precisa che le segnalazioni appena indicate sono dovute sempre che l'importo da segnalare superi la soglia di segnalazione (Circ. 139/1991, cap. II, sez. 1, par. 5).

Si richiamano gli intermediari al rispetto dei descritti criteri segnaletici e degli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti della clientela.

Prima di stipulare un accordo "a saldo e stralcio", avranno cura di chiarire al cliente le conseguenze che esso comporta in termini di segnalazioni alla Centrale dei rischi. In particolare, dovranno indicare al cliente se il raggiungimento dell'accordo comporti la segnalazione nella categoria "*sofferenze - crediti passati a perdita*". Inoltre, dovranno fare presente al cliente che gli intermediari possono consultare le informazioni della CR al massimo per gli ultimi trentasei mesi, mentre il soggetto segnalato (diretto interessato) può accedere alle informazioni che lo riguardano senza alcun limite di tempo.

¹ Nessuna segnalazione è dovuta nella categoria di censimento *sofferenze - crediti passati a perdita*.

² Ad esempio, il cliente si è impegnato ad effettuare i rimborsi secondo l'originario piano di ammortamento fino ad una determinata rata, con l'accordo che la restante parte del debito non rimborsata verrà cancellata ove il cliente provveda regolarmente a pagare una parte del credito.